

STATUTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 1 - A norma del can. 502 par. 1 del Codice di Diritto Canonico, dall' 1° luglio 1984 è costituito il *Collegio dei Consultori*, composto da nove membri scelti dal Consiglio Presbiterale

La nomina dei Consultori ha la durata di un quinquennio e vale fino alla costituzione del nuovo Collegio

Art. 2 - A norma del can. 502 par. 2, il Collegio è presieduto dal Vescovo. In caso di sede episcopale vacante è presieduto da colui che interinalmente sostituisce il Vescovo, oppure, se questi non è ancora costituito, dal membro del Collegio più anziano per ordinazione.

Art. 3 - In conformità al can. 127 par. 1, il Collegio dei Consultori dev'essere convocato ogniqualvolta dal diritto comune e particolare è stabilito che il Superiore, per porre atti giuridici validi, necessita del parere o del consenso del Collegio.

La convocazione dev'essere fatta a norma del can. 166, ossia a tutti gli aventi diritto e in tempo sufficiente per poter partecipare.

Per la validità dell'atto: quando è richiesto il consenso del Collegio, occorre che esso sia ottenuto dalla maggioranza assoluta dei presenti; quando è richiesto il parere, occorre sentire il consiglio di tutti (cfr. can. 127, par. 1).

Art. 4 - Dev'essere chiesto il consiglio del Collegio:

— per la nomina dell'economista della diocesi (can. 494 par. 1)

— per la rimozione dell'economista dal suo ufficio mentre è in carica (can. 494 par. 2).

— per gli atti di amministrazione di maggiore importanza, quando non sia richiesto il consenso (cfr. can. 1277 par. 1).

Art. 5 - Dev'essere chiesto il consenso del Collegio:

— per gli atti di amministrazione straordinaria, secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale (can. 1277 par. 1). La CEI ha fissato la somma massima di L. 300 milioni, oltre i quali si deve ricorrere anche alla Santa Sede).

— nelle alienazioni, quando il valore sta tra la somma minima e quella massima indicata dalla Conferenza Episcopale e la competenza è del Vescovo diocesano (can. 1292 par. 1).

— quando si tratta di alienazione di beni della diocesi (can. 1292 par. 1).

— per la rimozione del Cancelliere e degli altri notai da parte dell'Amministratore diocesano (can. 485).

— per la concessione delle lettere dimissorie per l'ordinazione di secolari, quando la concessione è fatta dall'Amministratore diocesano.

Art. 6 - Inoltre il Collegio dei Consultori ha i seguenti compiti:

— assistere alla professione di fede emessa dall'Amministratore diocesano all'inizio dell'ufficio (can. 833 n. 40)

— eleggere il sacerdote che governi la diocesi in caso di sede episcopale vacante o impedita e non sia già provvisto diversamente per diritto (can. 413 par. 1-2).

— amministrare la diocesi durante la sede vacante, fino a che non si è provvisto alla nomina dell'Amministratore diocesano (can. 419). Questi dev'essere eletto dal Collegio dei Consultori entro otto giorni, qualora non sia stato provvisto diversamente (can. 501 par. 2).

Art. 7 - Il Vescovo può affidare altri compiti al Collegio dei Consultori determinandoli in questo stesso Statuto con decreti aggiuntivi, oppure nelle Costituzioni del Sinodo Diocesano. Si dovrà specificare nei singoli casi se l'intervento del Collegio è con voto consultivo o deliberativo.

Art. 8 - Nei casi in cui il Collegio dei Consultori deve dare il consenso su questioni riguardanti gli interessi amministrativi del Vescovo o della Curia è opportuno che la presidenza sia affidata al membro più anziano per ordinazione.

Art. 9 - Tutti gli atti conclusivi del Collegio, sia riguardanti il parere che il consenso, per essere validi devono essere verbalizzati e il verbale deve essere approvato dal Collegio stesso.

Art. 10 - Il Vescovo, previa ammonizione a norma del can. 1339 par. 2-3, può sciogliere il Collegio dei Consultori quando ne ravvisi l'inadempienza o constati l'abuso dei compiti ad esso affidati, sentito il Consiglio Presbiterale senza i membri del Collegio.

Treviso, 1° Luglio 1984

